



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 336 del 26/10/2018

Oggetto: PARTITA DI CALCIO LIVORNO /ASCOLI DEL 27.10.2018-DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE-INTEGRAZIONE ALL'ORD. 335/2018.

IL SINDACO

Vista la propria precedente ordinanza n. 335 del 25.10.2018 e fatte proprie tutte le premesse ed i divieti in essa contenuti che restano vigenti per come previsti.

Vista, altresì, la necessità di impedire che l'abuso del consumo di alcol favorisca la commissione di atti di violenza e turbative dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Valutato, quindi, che si rende opportuno emanare un ulteriore provvedimento che vieti la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno degli esercizi pubblici.

Ritenuto, pertanto, che sussistano gli estremi di grave e urgente necessità di adottare, in aggiunta alle disposizioni previste con l'ordinanza 335/2018, anche la misura del divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sia all'interno dello stadio "A. Picchi" che nel raggio di metri 200 dalla predetta struttura sportiva.

Visto il T.U.L.P.S. Approvato con Regio Decreto 18.06.1931 n. 773;

Vista la L. 689/1981;

Visto l'art. 7bis del D. L.vo 267/2000;

Visto l'art. 54 D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 54 comma 4 D. L.vo 267/2000, è stata data preventiva comunicazione al Prefetto della presente ordinanza.

Per tutte le motivazioni già illustrate nell'ordinanza sindacale n. 335 del 25.10.2018 e come proposto dal Questore di Livorno ed in relazione anche agli ulteriori contatti che si sono nel frattempo tenuti con la Questura.

ORDINA

1. agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ovvero agli esercenti il commercio su area pubblica sia in forma fissa che in forma ambulante, tanto

all'interno che all'esterno dello stadio comunale "A. Picchi" ed entro il raggio di metri 200 dalla predetta struttura sportiva, il divieto di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi forma e contenitore.

Si conferma che l'area nella quale sono vigenti i divieti come indicati al punto 1 del presente dispositivo è quella ricompresa nel raggio di metri 200 dallo stadio "A. Picchi" ed all'interno del medesimo complesso sportivo.

DISPONE

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio online e diffusa attraverso gli organi di informazione.

La presente ordinanza verrà comunicata a tutti gli interessati.

DISPONE ALTRESI'

La violazione delle disposizioni prescritte nella presente ordinanza sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D. L.vo 267/20000 da applicare secondo i principi di cui alla L. 689/1981.

L'inosservanza della presente ordinanza è altresì punita ai sensi dell'art. 650 C.P.

Copia della presente ordinanza verrà comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo –UTG – Prefettura di Livorno, alla Questura di Livorno, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, al Comando Provinciale V.V.F.F.

AVVERTE

che la Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza sindacale, nell'ambito delle competenze specifiche.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR Toscana entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, per i quali è dovuto il contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis 1, del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.

Visto del Segretario Generale: BIGNONE ALBERTO

Livorno li, 26/10/2018

IL il Vice Sindaco
SORGENTE STELLA / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code
IMPRONTA (SHA-256): e69eef0ef17ce94967831a1d131b2a048d224647e140415cfe7cd9e34bcfdfa7

Firme digitali presenti nel documento originale

STELLA SORGENTE

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.336/2018

Data: 26/10/2018

Oggetto: PARTITA DI CALCIO LIVORNO /ASCOLI DEL 27.10.2018-DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE-INTEGRAZIONE ALL'ORD. 335/2018.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b9af20ad27ecc60b_p7m&auth=1

ID: b9af20ad27ecc60b